

Circolare n°8 del 02/10/2026 - Decreto Legislativo 7 agosto 2026 - c.d. "Decreto Omnibus"

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2026 il Decreto Legislativo 7 agosto 2026 n. 148, recante disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale. Con la presente Circolare intendiamo riepilogare le principali novità di interesse fiscale introdotte dal citato Decreto Legislativo, entrato in vigore il 12 agosto 2026.

ARGOMENTO	ART. del D.Lgs. 148/2026
1. Il trattamento fiscale dei familiari a carico	Art. 1
2. Fringe benefit auto aziendali e optional	Art. 2
3. Redditi di lavoro autonomo, novità per i proventi di cessione o compensazione dei crediti d'imposta	Art. 3
4. Determinazione del reddito delle imprese agricole	Art. 4
5. Derivazione rafforzata e riallineamento tra bilancio e imponibile	Art. 5
6. Deduzione delle attività immateriali secondo i principi contabili internazionali	Art. 5
7. Modifica della tassazione dei contributi pubblici per studi e ricerca	Art. 5
8. Riallineamento straordinario delle divergenze contabili e fiscali	Art. 6
9. Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite, sulle fusioni societarie e sui conferimenti	Art. 7, 8, 9
10. Gli interventi di fiscalità internazionale su regime delle perdite e <i>global minimum tax</i>	Artt. 10, 11

11. Estensione dei termini per la detrazione IVA	Art. 12
12. Revisione della disciplina dell'accertamento	Artt. 22, 23,24
13. Modifiche al concordato preventivo biennale	Art. 28, 29
14. Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore	Art. 30
15. Soglia di tolleranza per la discrepanza dei dati dei corrispettivi trasmessi rispetto ai pagamenti elettronici	Art. 33

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI FAMILIARI A CARICO

La disposizione amplia la nozione di familiare rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali, includendo anche genitori, nonni, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri togliendo il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari. Anche per queste persone valgono, per essere considerate a carico, i normali requisiti di reddito.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI E OPTIONAL

Il legislatore interviene sulla disciplina di determinazione del fringe benefit delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta confermato il criterio generale che assume quale base imponibile il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinata sulla base delle tabelle ACI. Tale percentuale risulta essere ridotta al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

La novità principale consiste nel fatto che la tassazione non è più collegata alla nuova immatricolazione del veicolo, ma alla sua anzianità. In particolare, il valore del fringe benefit è incrementato del 50% a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Ulteriore novità riguarda quegli accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore: il valore del fringe benefit è aumentato del 5%.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2026 e interessano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, NOVITA' PER I PROVENTI DI CESSIONE O COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

I differenziali positivi, derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta, sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo. In particolare, nel caso di utilizzo in compensazione, il guadagno viene determinato considerando la quota del costo di acquisto del credito riferibile all'importo compensato nel periodo d'imposta. Tali differenziali sono assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%. Rimane invece esclusa l'ipotesi in cui il credito d'imposta costituisca direttamente il corrispettivo di una prestazione professionale o artistica. In tale circostanza, il relativo valore continua a concorrere alla formazione del reddito professionale secondo le regole ordinarie.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Vengono apportate disposizioni di coordinamento con la riforma fiscale in materia di reddito agrario e reddito d'impresa. In particolare, viene esteso l'ambito delle attività agricole produttive di reddito agrario alle coltivazioni effettuate mediante l'utilizzo di determinati fabbricati (c.d. colture fuori suolo), adeguando la disciplina alle nuove modalità di produzione agricola.

DERIVAZIONE RAFFORZATA E RIALLINEAMENTO TRA BILANCIO E IMPONIBILE

La disposizione ha l'obiettivo di rafforzare l'allineamento tra valori contabili e fiscali. In particolare, le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell'attivo circolante tornano pienamente rilevanti ai fini fiscali mentre le minusvalenze sui titoli immobilizzati non rilevano fino al realizzo effettivo. Per i piani di *stock option* e *stock grant*, i relativi costi sono deducibili al momento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività.

DEDUZIONE DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS, è stato confermato che il costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle attività immateriali a vita utile indefinita, può essere dedotto in misura massima pari a un diciottesimo del relativo valore. La deduzione decorre dal periodo d'imposta in cui i relativi costi sono rilevati a conto economico ed è comunque ammessa entro il limite dell'importo contabilizzato.

MODIFICA DELLA TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER STUDI E RICERCA

È stato modificato il criterio di tassazione dei contributi pubblici destinati a studi e ricerche che passano dal criterio di cassa a quello di competenza.

RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO DELLE DIVERGENZE CONTABILI E FISCALI

Viene introdotta la possibilità di effettuare, in via straordinaria, il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse fino al 2023 e ancora esistenti alla fine del 2025.

La norma si applica a:

- a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- d) variazione dei principi contabili nazionali;
- e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- g) operazioni straordinarie;

Il riallineamento straordinario consente di eliminare le divergenze pregresse pagando un'imposta sostitutiva calcolata con le aliquote ordinarie di IRES e IRAP, calcolata sulla somma algebrica delle differenze positive e negative, da versare in unica soluzione entro la scadenza del saldo delle imposte del periodo d'imposta 2026. L'opzione produce effetti dal periodo d'imposta 2026 e consente di estendere il nuovo regime di riallineamento anche a situazioni pregresse.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE, SULLE FUSIONI SOCIETARIE E SUI CONFERIMENTI

Il Decreto prevede variazioni e interpretazioni autentiche in relazione ad aspetti fiscali di operazioni straordinarie che coinvolgano quote di società:

- Il riporto delle perdite in caso di cambiamento del controllo anche indiretto di società;
- Il riporto delle perdite in alcune operazioni di fusione;
- Il realizzo di minusvalenze nel caso di conferimenti di partecipazioni

GLI INTERVENTI DI FISCALITA' INTERNAZIONALE SU REGIME DELLE PERDITE E GLOBAL MINIMUM TAX

In materia di *Global Minimum Tax*, è stata inserita una nuova disposizione che recepisce le più recenti indicazioni OCSE introducendo nuovi regimi di semplificazione volti a ridurre gli oneri applicativi per i gruppi multinazionali. In particolare, viene introdotto il *Side-by-Side Safe Harbour*, il quale consente di considerare pari a zero l'imposta minima integrativa (IIR) e l'imposta minima suppletiva (UTPR) per le entità appartenenti a gruppi la cui controllante capogruppo è localizzata in una giurisdizione che applica un regime qualificato riconosciuto a livello OCSE. Resta ferma, ove applicabile, l'eventuale imposta minima nazionale qualificata (QDMTT) dovuta nella giurisdizione interessata. Viene inoltre previsto l'*UPE Safe Harbour*, in base al quale la top-up tax rilevante ai fini dell'UTPR è assunta pari a zero nella giurisdizione della controllante ultima che applica un regime qualificato riconosciuto dall'OCSE.

Il decreto disciplina, infine, il trattamento degli incentivi fiscali qualificati, consentendone la rilevanza nel calcolo dell'aliquota fiscale effettiva e della conseguente *top-up tax*, entro limiti correlati all'effettiva sostanza economica presente nella giurisdizione interessata.

Le relative modalità applicative saranno definite con successivo decreto ministeriale. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2027, potranno pertanto ridurre significativamente gli adempimenti e i potenziali effetti della *Global Minimum Tax* per i gruppi interessati, in particolare nei casi in cui la capogruppo sia residente in giurisdizioni che adottano regimi qualificati riconosciuti in ambito OCSE.

ESTENSIONE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

Il Decreto Omnibus interviene sulla disciplina della detrazione IVA estendendo nuovamente il termine entro il quale il diritto può essere esercitato. Nello specifico è previsto che la detrazione dell'imposta possa essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Coerentemente, viene stabilito che la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali possa essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Questa modifica elimina il vincolo precedentemente previsto, secondo cui la detrazione doveva essere imputata all'anno di ricezione della fattura, e consente quindi una maggiore flessibilità nella gestione delle fatture di acquisto ricevute a cavallo d'anno.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO

Sono state introdotte novità in materia di accertamento, in particolare è stato chiarito che, in presenza di componenti reddituali a efficacia pluriennale, l'attività accertativa può riguardare anche i periodi d'imposta nei quali gli stessi producono effetti fiscali. Vengono inoltre precisati i presupposti applicativi delle presunzioni relative alle società a ristretta base partecipativa, confermando la distinzione tra l'accertamento effettuato nei confronti della società e quello riferibile ai soci.

MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Sono state introdotte alcune novità in merito alla disciplina del concordato preventivo biennale, con l'obiettivo di incrementarne l'attrattività e semplificarne l'applicazione. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal biennio 2026-2027, restando invece disciplinati dalle previgenti regole i concordati relativi ai bienni 2024-2025 e 2025-2026.

Per i contribuenti che hanno aderito al concordato relativo al biennio 2024-2025 e che procedono al rinnovo per il biennio 2026-2027 vengono previsti specifici benefici, quali:

- l'innalzamento delle soglie per l'esonero dal visto di conformità a euro 100.000 per i crediti IVA e a euro 70.000 per i crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP;
- la riduzione di due anni dei termini di accertamento;
- la disapplicazione degli interessi dovuti in caso di versamento rateale del saldo e del primo acconto;
- l'esclusione delle maggiorazioni degli acconti previste per il primo accesso all'istituto.

L'art. 28 del decreto Omnibus interviene altresì sulle cause di esclusione e di cessazione del concordato. In caso di rinnovo del CPB, la modifica in aumento della compagine sociale non determina la fuoriuscita dal regime qualora i nuovi soci o associati abbiano percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente, assimilati, d'impresa o di lavoro autonomo non superiori complessivamente a 35.000 euro. Analogamente, la causa di esclusione legata alla partecipazione in associazioni professionali o società tra professionisti non trova applicazione quando le attività esercitate individualmente e quelle svolte tramite il soggetto collettivo non risultano riconducibili al medesimo ISA.

Viene inoltre stabilito che l'adesione al concordato effettuata in assenza dei requisiti richiesti o in presenza di una causa di esclusione sia priva di effetti. È altresì introdotta la possibilità di correggere dati errati utilizzati per l'elaborazione della proposta concordataria mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. È consentito in determinati casi di evitare la decadenza dall'istituto, in particolare quando il contribuente corregge spontaneamente errori o omissioni relativi ai dati rilevanti ai fini del CPB (quali ricavi, compensi o altri elementi dichiarativi), senza incidere sui requisiti di accesso o far emergere cause di esclusione, e purché la regolarizzazione avvenga prima dell'avvio di attività di controllo formalmente conosciute.

Al fine di incentivare ulteriormente il rinnovo del concordato, l'art. 29 introduce uno speciale regime di ravvedimento relativo alle annualità dal 2020 al 2023; i contribuenti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 possono definire tali annualità mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, ottenendo l'inibizione delle rettifiche sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativamente ai periodi oggetto di regolarizzazione.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata applicando al reddito già dichiarato un incremento variabile in funzione del punteggio ISA conseguito:

- 5% con ISA pari a 10;
- 10% con ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% con ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% con ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% con ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% con ISA inferiore a 3.

Sulla base imponibile così determinata si applica un'imposta sostitutiva pari:

- al 10% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8;
- al 12% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

- al 15% per i contribuenti con ISA inferiore a 6.

Per le annualità 2020 e 2021 le già menzionate aliquote sono ridotte del 30%, mentre l'imposta sostitutiva dovuta ai fini IRAP è stabilita nella misura del 3,9%, anch'essa ridotta del 30% per i medesimi periodi d'imposta.

REGIME SPECIALE IRAP PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Con l'art. 30 del D.lgs. 148/2026 viene introdotto il nuovo articolo 82-bis all'interno del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L'articolo stabilisce che per gli enti di terzo settore, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di IRAP, la qualificazione fiscale dell'attività svolta sia determinata, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR di cui al D.p.r. 917/1986. La modifica in esame avrà effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

SOGLIA DI TOLLERANZA PER LA DISCREPANZA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI TRASMESSI RISPETTO AL PAGAMENTO ELETTRONICO

La disposizione introduce una tolleranza del 5% tra il numero dei pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate e trasmesse ai fini dei corrispettivi giornalieri. Entro tale soglia non si applicano né le sanzioni per irregolare trasmissione dei corrispettivi né la sospensione dell'attività.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondire le tematiche trattate con i clienti interessati.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it